



***ESTRATTO DALLE NORME DIOCESANE PER LA RIPRODUZIONE
DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICA***

1. Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali

Il complesso dei Beni Culturali di proprietà della Chiesa veneziana costituisce un patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che il Patriarcato di Venezia intende valorizzare. In particolare questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche, indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (*Norme* del 1974 e *Orientamenti* del 1992), e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Inoltre, nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984, e dell'Intesa per i Beni Culturali del 1996, il Patriarcato di Venezia accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.

1.1. Riconoscendo che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere, il Patriarcato di Venezia intende disciplinare le riproduzioni attraverso questa normativa, che promuove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza.

1.2. La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali, pertanto non è soggetta ad autorizzazione (eccetto la concessione o commissione a terzi delle immagini). Un eventuale uso diverso delle immagini d'archivio dovrà essere autorizzato nel rispetto della presente normativa e potrà essere autorizzato previa la consegna di copia delle stesse immagini alla Diocesi nel rispetto delle circolari ministeriali ed ecclesiastiche che regolano l'attività di inventariazione dei beni culturali ecclesiastici.

1.3. Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d'arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l'obiettivo di verificarne l'inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.

1.4. I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili *pro-tempore* degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell'applicazione della disciplina circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è pertanto compito primario dell'Ordinario e degli Uffici competenti, che potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

2. Norme per le riproduzioni dei beni culturali ecclesiastici

La Curia Patriarcale di Venezia rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di beni culturali ecclesiastici attraverso l'Ufficio per i Beni Culturali e Edilizia di Culto, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell'iniziativa. A norma delle leggi canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell'ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura.

Le norme sotto elencate si riferiscono all'utilizzo delle immagini nelle riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive e digitali, e in ogni altra forma possibile. L'autorizzazione regola l'utilizzo delle riproduzioni nell'ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione, compreso l'utilizzo nelle reti informatiche e nei mass-media.



2.1. Riproduzioni a scopo commerciale (omissis)

2.2. Riproduzioni per ragioni di studio

Per le riproduzioni per ragioni di studio, gli interessati sono invitati a presentare:

- richiesta scritta del docente che segue lo studio, con riferimento alle ragioni della ricerca;
- libretto universitario o altro documento di studio.

L'eventuale successiva pubblicazione della ricerca richiede un'ulteriore autorizzazione all'usodelle riproduzioni.

2.2.1. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere al Patriarcato di Venezia una riproduzione digitalizzata di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca al Patriarcato il libero utilizzo di quanto consegnato. Le immagini dell'archivio della SBAS in bianco e nero potranno essere consegnate all'interno della copia del lavoro di ricerca.

2.2.2. L'autorizzazione sarà subordinata al versamento di un deposito cauzionale, che sarà restituito dopo la consegna di una copia dello studio. Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile dell'opera per ogni ripresa effettuata. Ottenuta l'autorizzazione, i richiedenti dovranno contattare direttamente il responsabile del be-ne per concordare gli appuntamenti.

2.2.3. Qualora trascorsi sei mesi il richiedente non soddisfi le disposizioni indicate agli articoli 2.2.1 e 2.2.2, ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r o pec riguardo lo stato dei lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L'Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali.

2.3. Riproduzioni a scopo divulgativo (omissis)

Norme emanate a Venezia, il 2 gennaio 1998 dall'Ordinario diocesano

Avvertenze sul deposito cauzionale e le spese di assistenza alle riprese

Il deposito cauzionale per le riprese per ragioni di studio (art.2.2.) è di € 25 (per qualunque numero di soggetti ripresi).

Per gli studenti fino alla tesi universitaria il deposito ammonta a € 15,00.

L'importo potrà essere versato utilizzando il c/c bancario intestato a:

DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA

Banco San Marco – Gruppo Banco Popolare:

IT 92 Y 05034 02070 000000009317

SWIFT: BAPPIT21709

indicando nella causale "Deposito cauzionale U.B.C."

La contabile del bonifico andrà inviata via mail a promozione@patriarcatovenetia.it.

La restituzione del deposito avverrà secondo quanto stabilito dalle NORME (ARTT. 2.1.5., 2.2.2., 2.3.4.), dopo la consegna del materiale indicato entro 6 mesi dalla concessione dell'autorizzazione.



**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DI BENI
CULTURALI ECCLESIASTICI PER MOTIVI DI STUDIO**

Il Richiedente.....
indirizzo.....città.....
n° telefonico email.....
numero di matricola

inoltra domanda

☐ per effettuare riprese ex novo:

☐ Fotografiche ☐ Cinematografiche ☐ Televisive ☐ Video ☐ Altro.....

Nome e n° telefonico dell'autore:
nei giorni

☐ per utilizzare riprese già esistenti presso l'archivio di:

.....

dei seguenti soggetti:

1. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

2. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

3. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

4. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

5. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....



Scopo e utilizzo delle immagini:

☐ Studio personale ☐ Tesi di laurea ☐ Ricerca di dottorato ☐ Esame universitario ☐ Pubblicazione scientifica

Titolo dello studio:

nome e incarico del docente che segue lo studio:

Il richiedente allega una descrizione dettagliata dello scopo e delle caratteristiche dello studio e la richiesta scritta del docente che segue lo studio, con riferimento alle ragioni della ricerca, nel caso dei laureandi e dottorandi.

Il richiedente si impegna al rispetto della normativa diocesana vigente ed in particolare:

- all'uso delle immagini in modo conforme al valore storico artistico e religioso dei soggetti ripresi.
- a versare il deposito cauzionale previsto (anticipandone la contabile via mail), che gli sarà restituito dopo la consegna di una copia dello studio e copia delle immagini.
- a cedere al Patriarcato di Venezia una riproduzione digitalizzata di ciascuno scatto utilizzato, e a far sottoscrivere all'autore delle immagini una liberatoria che garantisca al Patriarcato il libero utilizzo di quanto consegnato.
- a specificare chiaramente all'interno dello studio la proprietà del bene riprodotto.
- a rimborsare le eventuali spese di sorveglianza, consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile delle opere per ogni ripresa effettuata.
- a contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti, una volta ottenuta l'autorizzazione.

Il richiedente

.....

(firma)

.....

(data)